



• In evidenza

Pag. 1

• Proroga trasformazione agevolata in società semplice

Pag. 2

• Regolarizzazione delle cripto-attività

Pag. 3

• Stampa registri contabili

Pag. 4

• Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Pag. 5

• Scadenze di versamento degli acconti di novembre

Pag. 6



• Principali adempimenti mese di ottobre 2023

Pag. 8



In evidenza

OBBLIGO DEL PROFESSIONISTA DI VERIFICARE TUTTI I DATI DEL MOD. 730

- L'Agenzia delle Entrate, con comunicato 18.09.2023, ricorda che scade il 2.10.2023 il termine per presentare il mod. 730, sia che il modello risulti inviato autonomamente sia tramite assistenza fiscale.
- Quando il modello 730 è presentato tramite Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti dell'intermediario, anche con riferimento ai dati presenti nella precompilata. Nel caso siano riscontrate irregolarità, la sanzione del 30% è a carico di chi ha apposto il visto di conformità (salvi casi di dolo o colpa grave del contribuente), mentre restano a carico del contribuente le maggiori imposte e gli interessi.
- Quindi, gli intermediari devono controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli presenti in precompilata e non modificati, ed acquisire e conservare copia della relativa documentazione, ad eccezione delle sole spese sanitarie non modificate.
- In quest'ultimo caso l'intermediario potrà limitarsi a verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati per tipologia di spesa usati per la precompilata (invece, per le spese inserite ex novo o modificate andrà conservata la documentazione).



Proroga trasformazione agevolata in società semplice

La legge di Bilancio 2023 ha previsto per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, la possibilità, entro il 30.09.2023 (termine in corso di proroga al 30.11.2023), di trasformarsi in società semplici, avvalendosi di norme agevolative che prevedono, in presenza di precise condizioni, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. In presenza di riserve, occorre avere riguardo al tipo di società (di persone o di capitali), con l'ulteriore diversificazione in relazione alla natura delle riserve (in sospensione d'imposta o di utili). La norma speciale ha lo scopo di agevolare la "trasformazione" di società commerciali "di comodo" in società semplici, atteso che, in via ordinaria, si dovrebbero assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti sui beni, come differenza tra il valore normale dei beni stessi e il costo fiscalmente riconosciuto.

| | | | |
|----------------------------|--|---|----------------------|
| SOCIETÀ INTERESSATE | S.n.c. - S.a.s. - S.r.l. - S.p.a. - S.a.p.a. | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di: <ul style="list-style-type: none"> beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione; beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa; quote di partecipazione in società. | | |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA | Irpef | | |
| | Ires | 8% (o 10,50%) ¹ | X |
| | Irap | | |
| | Riserve in sospensione d'imposta | 13% | X |
| | Riserve di utili | Le riserve di utili delle società di capitali, a differenza di quelle delle società di persone, sono imponibili in capo ai soci. | |
| | Altri beni | In presenza di un'operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi, in tale ipotesi, una fattispecie riconducibile alle previsioni dell'art. 53, c. 2 e dell'art. 54, c. 1, lett. d) Tuir (C.M. n. 112/1999). | |
| ADEMPIMENTI | Trasformazione in società semplice | Effettuata entro il 30.11.2023. | |
| | Versamento Imposta sostitutiva | 60% | Entro il 30.11.2023. |
| | | 40% | Entro il 30.11.2023. |

Nota¹

Per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della trasformazione.



Regolarizzazione delle crypto-attività

Con l'art. 1, cc. da 138 a 142 L. 197/2022, il legislatore ha fornito la possibilità di regolarizzare le crypto-attività detenute e non dichiarate, nonché i relativi redditi.

ACQUISTO E VENDITA DI BITCOIN

- Il sig. Caio in data 24.02.2020 ha comprato n. 7,173292 bitcoin al prezzo di € 6.970,30 pari a un controvalore di € 50.000,00 e li ha rivenduti in data 2.07.2021 al prezzo di € 29.230,60, pari a un controvalore di € 209.679,63, realizzando un guadagno di € 159.679,63.
- Il sig. Caio avrebbe dovuto:
 - 1) **indicare il possesso di n. 7,173292 bitcoin nel quadro RW del modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020)** per un controvalore iniziale di € 50.000,00 e finale di € 169.877,18 (valore di un bitcoin al 31.12.2020 pari a € 23.681,90);
 - 2) **indicare il possesso di n. 7,173292 bitcoin nel quadro RW del modello Redditi 2022 (anno d'imposta 2021)** per un controvalore iniziale di € 169.877,18 e finale di € 209.679,63;
 - 3) **compilare il quadro RT del modello Redditi 2022 dichiarando il reddito diverso derivante dalla cessione dei bitcoin avvenuta in data 2.07.2021 e pari a € 159.679,63.**

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

- Ai fini della regolarizzazione il sig. Caio deve:
 - pagare la sanzione dello 0,5% su € 379.556,81 (169.877,28 + 209.679,63), pari a € 1.897,78 per l'omessa indicazione nel quadro RW del modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020) e modello Redditi 2022 (anno d'imposta 2021);
 - pagare l'imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle crypto-attività detenute al termine di ogni anno ovvero al momento del realizzo, quindi su € 379.556,81 (169.877,28 + 209.679,63) per un importo di € 13.284,48;
 - presentare l'istanza di regolarizzazione.
- **L'istanza di regolarizzazione deve essere composta dal "modello per l'istanza di regolarizzazione delle crypto-attività" e dei relativi redditi con allegati:**
 - A. relazione di accompagnamento** contenente le informazioni richieste e che sono state riportate nell'articolo descrittivo;
 - B. elenco della documentazione probatoria della provenienza** lecita delle somme investite in crypto-attività, nonché dei fatti e dei valori riportati nella relazione di accompagnamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Amministrazione Finanziaria potrà considerare come probatoria la seguente documentazione:
 - 1) **contabili bancarie** relative all'acquisto delle crypto-attività indicate nel modello da presentare per l'istanza;
 - 2) **wallet address;**
 - 3) **numeri di transactionID** e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle crypto-attività al soggetto che presenta l'istanza;
 - C. quietanza del versamento effettuato mediante modello "F24 ELIDE".**

Esempio

Modello per l'istanza di regolarizzazione delle crypto-attività e dei relativi redditi



MODELLO PER L'ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRYPTO-ATTIVITÀ E DEI RELATIVI REDDITI

(Articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| ISTANZA | <input type="checkbox"/> Sostitutivo | | |
| DATI DEL CONTRIBUENTE | Codice fiscale del contribuente | | |
| | R S M R A 6 5 R 1 0 F 2 0 5 H | | |
| Persone fisiche | Cognome | | Nome |
| | Rossi | | Mario |
| | Data di nascita | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) |
| | giorno mese anno 10 10 1965 | Milano | MI |
| ... omissis ... | | | |
| RECAPITI | Telefono | Cellulare | Fax |
| | prefisso numero | prefisso numero 348 3333333 | prefisso numero |
| | Indirizzo di posta elettronica mario@rossi.it | | |
| | Indirizzo PEC mariorossi@pec.it | | |
| FIRMA DELL'ISTANZA | FIRMA DEL CONTRIBUENTE (o del rappresentante) <i>Mario Rossi</i> | | |

- omissis -



MODELLO PER L'ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRYPTO-ATTIVITÀ E DEI RELATIVI REDDITI



MODELLO F24



Stampa registri contabili

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla **tenuta** dei registri contabili anche la **conservazione** con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| LIBRI E REGISTRI CONTABILI | Registri Iva | <ul style="list-style-type: none"> Fatture emesse. Fatture di acquisto. Corrispettivi. |
| | Beni ammortizzabili | Registro beni ammortizzabili. |
| | Magazzino | Contabilità di magazzino. |
| | Libri previsti dal codice civile | <ul style="list-style-type: none"> Libro giornale (e conti di mastro). Libro inventari. |
| TENUTA E CONSERVAZIONE | Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell'eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d'imposta. | |
| | Cartacea | La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei. |
| | Elettronica | <p>L'art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici.</p> <p>La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.</p> <p>In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.</p> |
| IMPOSTA DI BOLLO | Registri cartacei | <ul style="list-style-type: none"> Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l'imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero € 32,00 per tutti gli altri soggetti. L'imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta "alternativamente" mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T). |
| | Registri informatici | <ul style="list-style-type: none"> Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l'imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l'art. 6 D.M. 17.06.2014 prevede che l'imposta sia assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice tributo 2501). |



Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

| Ditta | Trimestre | | |
|---|-----------|--|---|
| • Fatture emesse | N. | | + |
| • Fatture soggette ad Iva | N. | | - |
| • Potenziali fatture soggette a imposta di bollo | N. | | = |
| • Fatture esenti da imposta di bollo (TAVOLA 1) | N. | | - |
| • Fatture soggette a imposta di bollo (TAVOLA 2) | N. | | = |
| • Imposta di bollo dovuta | (A) | | |
| • Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate | (B) | | |

Se (A) – (B) = 0 ⇒ Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ≠ 0 ⇒ Procedere a verifica e integrazione

- Una volta definito l'importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
- Il portale dell'Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

Addebito su conto corrente bancario

- È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante.
- Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento.
- Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

PAGAMENTO

F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)

- Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.
- I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E:
 - 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
 - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
 - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
 - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
 - 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
 - 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.



CHECK LIST VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FE (COMPILABILE)



Scadenze di versamento degli acconti di novembre

Entro il 30.11.2023 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

MODALITÀ DI CALCOLO¹

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|---|-------------------|
| PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2023 PF | Fino a € 51,00 | Non è dovuto alcun acconto. | | | |
| | Da € 52,00 a € 257,00 | <ul style="list-style-type: none"> Acconto nella misura del 100%. Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2023). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 . | | | |
| | Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00 | <table border="0"> <tr> <td>1° acconto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.06.2023¹⁻², senza maggiorazione. Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). </td> </tr> <tr> <td>2° acconto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Entro il mese di novembre (30.11.2023). Nella misura del 60% (50%³ per soggetti Isa). </td> </tr> </table> | 1° acconto | <ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.06.2023¹⁻², senza maggiorazione. Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). | 2° acconto |
| 1° acconto | <ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.06.2023¹⁻², senza maggiorazione. Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). | | | | |
| 2° acconto | <ul style="list-style-type: none"> Entro il mese di novembre (30.11.2023). Nella misura del 60% (50%³ per soggetti Isa). | | | | |
| SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2023 SC | Fino a € 20,00 | Non è dovuto alcun acconto. | | | |
| | Da € 21,00 a € 257,00 | <ul style="list-style-type: none"> Acconto nella misura del 100%. Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio. | | | |
| | Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00 | <table border="0"> <tr> <td>1° acconto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2023)². Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). </td> </tr> <tr> <td>2° acconto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nell'11° mese dell'esercizio. Nella misura del 60% (50%³ per soggetti Isa). </td> </tr> </table> | 1° acconto | <ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2023)². Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). | 2° acconto |
| 1° acconto | <ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2023)². Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). | | | | |
| 2° acconto | <ul style="list-style-type: none"> Nell'11° mese dell'esercizio. Nella misura del 60% (50%³ per soggetti Isa). | | | | |
| ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2023 | Società di persone | <ul style="list-style-type: none"> L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> 1^a, pari al 40% (50%³ per soggetti Isa), entro il 30.06.2023²; 2^a, pari al 60% (50%³ per soggetti Isa), entro il mese di novembre (30.11.2023). Il versamento della 1^a rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre. | | | |
| | Soggetti Ires | <ul style="list-style-type: none"> L'acconto è dovuto nella misura del 100%, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> 1^a, pari al 40% (50%³ per soggetti Isa) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; 2^a, pari al 60% (50%³ per soggetti Isa), entro l'11° mese del periodo d'imposta. | | | |

Note

- È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del **regime sanzionatorio** per insufficiente versamento (30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.
- La 1^a rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2023, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre, per i soggetti Isa.
- Per i soggetti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa** e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.



Scadenze di versamento degli acconti di novembre (segue)

Tavola

Acconti cedolare secca

| Contratti di locazione | Acconto ¹ | | Rate | Scadenza | Scadenza 2023 |
|------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| Tutti | 100% ² imposta dovuta per anno precedente | Se inferiore a € 258,00 | Unica rata | 30.11 di ciascun anno | 30.11.2023 |
| | | Se pari o superiore a € 258,00 | 1 ^a rata (40%) | 30.06 (30.07 con maggiorazione dello 0,40%) | 30.06.2023, ovvero 31.07.2023 con lo 0,40% |
| | | | 2 ^a rata (60%) | 30.11 | 30.11.2023 |
| Note | ^{1.} Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo LC1, colonna 5) non supera € 52,00. ^{2.} Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 100% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale). | | | | |

VERSAMENTI CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

• Per il 2023 i titolari e i soci delle imprese artigiane o commerciali sono tenuti al pagamento, mediante il Modello F24, dei seguenti importi:

- **contributo minimale**

Contributo annuo sul minimale di € 17.504,00, suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2023; 21.08.2023; 16.11.2023; 16.02.2024.

- **contributi sul reddito eccedente il minimale**

• Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo:

- entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente;

Saldo 2022.
1^a rata acconto 2023.

- entro il 30.11.2023.

2^a rata acconto 2023.

L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2022, eccedenti il minimale 2023 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2023.

| Reddito | Commercianti ²⁻³ | Artigiani ²⁻³ |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Da € 17.504,00 a € 52.190,00 | 24,48% | 24% |
| Da € 52.190,01 a € 86.983,00 ¹ | 25,48% | 25% |

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Note

- ^{1.} Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 113.520, non frazionabile in ragione mensile.
- ^{2.} Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti.
- ^{3.} Per i soggetti ultrasessantacinquenni i contributi sono ridotti del 50% previa comunicazione preventiva.

CALCOLO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2023

- L'acconto per il 2023 è determinato in misura pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2022 indicato nel modello Redditi.
- Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2023 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2022, le aliquote contributive previste per il 2023.



ESEMPI DI COMPILAZIONE MODELLO F24



Principali adempimenti mese di ottobre 2023

| Scadenza | Tributo/ Contributo | Descrizione |
|------------------------|--|--|
| Lunedì 2 ottobre | Imposte dirette | Mod. 730 precompilato - Ultimo giorno utile per la presentazione all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web. |
| | Consulenti del lavoro | ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2023. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2022. |
| | Dottori commercialisti | Contributi - Termine di versamento della 4ª rata delle eccedenze 2022 per chi ha scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2022. |
| Martedì 10 ottobre | Imposte dirette | Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
| | Inps | Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
| | Previdenza | Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2023. |
| Domenica 15 ottobre | Iva | Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. |
| | Associazioni sportive dilettantistiche | Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
| | Imposte dirette | Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
| Lunedì 16 ottobre | Iva | Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
| | Imposta sugli intrattenimenti | Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. |
| | Imposta sulle transazioni finanziarie | Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2023. |
| | Inps | Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
| | Ragionieri commercialisti | Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
| | | Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
| | | Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
| | Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2023. | |



Principali adempimenti mese di ottobre 2023 (segue)

| Scadenza | Tributo/ Contributo | Descrizione |
|-------------------------|---|---|
| Venerdì 20 ottobre | Conai | Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. |
| Mercoledì 25 ottobre | Imposte dirette | Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
| | Iva | Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
| Lunedì 30 ottobre | Imposta di registro | Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Il D.L. 198/2022 (art. 3, c. 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione n. 14/2023) ha sospeso per il periodo compreso dal 1.04.2022 al 30.10.2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni "prima casa". |
| | Prima casa | |
| Martedì 31 ottobre | Imposte dirette | Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2022. |
| | Iva | Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2022 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
| | | Redditi 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
| | | Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
| | | Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
| | | Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
| | | Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
| | | Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2023 - 30.09.2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021). |
| | | Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
| | | Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
| | | Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
| | | Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015). |
| | | Fondo indigenti - Termine di presentazione dell'istanza per richiedere il contributo a valere sul cosiddetto fondo indigenti (D.M. Economia 31.07.2023). |
| Nota | Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute. | |
| | Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute. | |
| | Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti. | |
| | Versamento - Termine di versamento della 2ª rata degli importi dovuti. | |
| | Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2023 e contributo di maternità 2023. | |
| | Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente. | |
| | • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). | |
| | • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. | |
| | • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). | |
| | • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. | |